

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 09613/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9613 del 2016, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Stefania Maniscalco, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Deplano, con  
domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Piero Siviglia in Roma,  
via dell'Elettronica, 20;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico  
Regionale Per Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi  
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Mancarella Roberta Paola, Rocchi Silvia non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

del provvedimento di esclusione prot. n. 27427 dalle prove orali del concorso a  
posti di docente di cui al D.D.D. 106/16 per la classe di concorso A09 - discipline

grafiche pittoriche e scenografiche - risarcimento danni

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

con Decreto prot. n. 106 del 23/02/016, è stato indetto un concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola, per la classe di concorso A009, Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche;

ai sensi dell'art. 2 comma 2 del predetto bando, stante l'esiguità dei posti messi a concorso per la classe di concorso A009, rispettivamente n. 10 per la Toscana, n.3 per la Sardegna, n. 4 per le Marche, e n. 5 per il Lazio, è stata disposta l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali, individuando nell'USR del Lazio, il responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale. Pertanto, la ricorrente, essendo in possesso dei requisiti richiesti, entro i termini, ha presentato, all'USR della Toscana, la domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami per la CL A009 discipline grafiche, pittoriche e scenografiche.

con Decreto Ministeriale n. 95 del 23/02/016 sono state regolamentate le prove d'esame ed i programmi; con avviso pubblicato on-line sono state comunicate le sedi d'esame e, per la classe di concorso A009, è stata individuata la sede di Roma con svolgimento della prova scritta "discipline grafiche, pittoriche e scenografiche" il 19/05/016;

con Decreto n. 108 del 27/04/016 sono stati nominati i Comitati di vigilanza; con

DDG n. 120 del 12/05/016 è stata nominata la Commissione Giudicatrice; con successivo DDG n. 163 del 14/06/016, a prove scritte espletate, i membri della Commissione relativa alla classe di concorso A009, ad eccezione del Presidente, sono stati quasi tutti interamente sostituiti;

con avviso del 23/06/016 è stata fissata per il giorno 14/07/016 la prova pratica, cui ha partecipato la ricorrente, avendo già sostenuto la prova scritta computerizzata di discipline grafiche, pittoriche e scenografiche;

avendo superato anche quest'ultima prova, con nota del 27/07/016, inviata a mezzo posta certificata, e, contestualmente a mezzo semplice posta elettronica, è stato comunicato alla ricorrente che aveva conseguito, nelle prove sostenute, la votazione complessiva di punti 31.33 di cui punti 23.33 nella prova scritta e punti 8 nella prova pratica e che quindi doveva presentarsi il 30/08/016 per l'estrazione della traccia della prova orale ed il 31/08 per sostenere la prova orale;

in data 19/08/016, prot. N. 27427 a mezzo mail è stato comunicato alla ricorrente che, per mero errore materiale, doveva intendersi annullato l'avviso di convocazione per la prova orale, in quanto, da verifiche effettuate nella piattaforma del sistema informatico, sarebbero emersi alcuni abbinamenti errati tra codice numerico e titolare della prova; contestualmente con avviso prot. N. 27424 di pari data, pubblicato sul sito, è stato comunicato l'annullamento del calendario delle prove orali e con avviso prot. N. 27803 del 23/08/016 è stato pubblicato sul sito del MIUR il nuovo calendario delle prove orali che avrebbero avuto luogo il 14 e 15 settembre;

che con ricorso iscritto al n. 9613/2016 RG la ricorrente ha impugnato gli atti sopra indicati chiedendo la misura cautelare dell'ammissione con riserva alla prova orale e contestualmente ha proposto istanza di accesso agli atti depositata unitamente al ricorso;

alla Camera di Consiglio del 6/10/016, il Collegio ha adottato l'Ordinanza n. 10156/016 con cui ha invitato l'Amministrazione a provvedere entro 30 giorni all'invio dei chiesti documenti e ha rinviato la trattazione al 17/11/016;

che in data 14/11/016 l'Amministrazione depositava la nota prot. N. 6440 del 7/11/016, con la quale faceva presente che da un controllo effettuato, a seguito di un accesso agli atti, era stato evidenziato un errore nella piattaforma informatica, in quanto l'ancoraggio del codice alla prova risultava non corretto e quindi era stato attribuito alla ricorrente un elaborato non suo; si era quindi provveduto a correggere l'errore riaprendo la piattaforma, codice e prova e riscrivendo l'elenco degli ammessi.

che in data 2/12/016, l'Amministrazione ha depositato la prova scritta della ricorrente dalla quale risulta la valutazione totale di 19.80 con l'applicazione del 3/4 previsto dal D.M. n. 95/016 ed un giudizio sintetico in tali termini espresso: " la comprensione dei testi è risultata discreta." ; la griglia di valutazione della prova pratica da cui si evince che la ricorrente ha conseguito punti 8/10; la griglia (A) di valutazione dei quesiti a risposta aperta da cui si evince che la valutazione è pari a 21.50 ma il terzo quesito , con riferimento alla correttezza linguistica, era stato valutato 1.5 e poi è stato corretto in 0,5 ma non risulta esservi alcuna sigla da parte del Presidente della Commissione e/o da uno dei commissari; infine la griglia dei quesiti a risposta chiusa , da cui si evince che la valutazione è stata pari ad 4.90;

che in data 10/01/2017 parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti al ricorso, impugnando il D.M. n. 95 del 23/02/017 e il D.D.G. n. 14 del 17/01/017 pubblicato il 23/01/2017, con cui sono state approvate le graduatorie generali di merito per le Regioni Lazio, Marche, e Toscana per la classe di concorso A009 ;

ritenuto che il ricorso e i motivi aggiunti non appaiono manifestamente infondati e, pertanto, è necessario ai sensi dell'art.49 comma 2 c.p.a.,disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale di merito limitatamente alla Regione Toscana per la classe di concorso A009 che, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbero essere pregiudicati dallo scioglimento della riserva relativa all'inserimento della ricorrente in graduatoria; considerato che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del

processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione dei ricorsi in epigrafe, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nelle graduatorie;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale dei ricorsi e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che la parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone a carico di parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come in parte motiva;

manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza alle parti costituite;  
compensa le spese della presente fase;

rinvia per la trattazione all'udienza pubblica del 10 aprile 2018.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Ines Simona Immacolata Pisano**

**IL PRESIDENTE**

**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**